


Civile Ord. Sez. 1 Num. 26756 Anno 2023

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 18/09/2023



## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15156/2020 R.G. proposto da  
VITICOLTORI DELLA ROMANGIA SOC. COOP., in persona dell'amministratore  
delegato p.t. Federico Razzu, rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Antonio  
Serra e Paola Serra, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancel-  
leria civile della Corte di cassazione;

– *ricorrente* –

contro

DESSOLE PIETRO PAOLO e DESSOLE MARINO SALVATORE, in proprio e nella  
qualità di titolari delle rispettive ditte individuali, rappresentati e difesi dallo  
Avv. Sergio Oggiano, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can-  
celleria civile della Corte di cassazione;

– *controricorrenti* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di  
Sassari, n. 568/19, depositata il 19 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino.



## **FATTI DI CAUSA**

1. Con delibera del 27 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione della Viticoltori della Romangia Soc. coop. irrogò a Pietro Paolo e Marino Salvatore Dessole, in qualità di soci, le sanzioni pecuniarie di Euro 44.249,03 ed Euro 17.684,88, ai sensi dell'art. 16 del regolamento della Cooperativa, per non aver presentato alla commissione di vendemmia la domanda preventiva di produzione e per aver effettuato vendite non autorizzate.

2. Avverso la predetta delibera i Dessole proposero domanda di arbitrato, accolta con lodo rituale del 7 novembre 2017, con cui il collegio arbitrale annullò la delibera impugnata, dichiarando assorbita l'eccezione d'inadempimento sollevata dagli attori.

3. L'impugnazione del lodo proposta dalla Cooperativa è stata rigettata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 19 dicembre 2019.

A fondamento della decisione, la Corte ha escluso innanzitutto che gli arbitri avessero deciso sulla base di fatti non allegati nel procedimento arbitrale e oltre i limiti della domanda, rilevando che il quesito sottoposto al loro esame aveva ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia del regolamento e delle sanzioni applicate, e la decisione adottata non riguardava fatti diversi da quelli allegati, essendo stata contestata la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 16 del regolamento.

Ha negato inoltre la contraddittorietà del lodo, per aver dichiarato illegittime le sanzioni, nonostante la ritenuta validità del regolamento, osservando che il collegio arbitrale aveva accertato l'insussistenza nel regolamento della fattispecie astratta posta a fondamento della delibera impugnata.

Ha ritenuto non illogico il lodo, nella parte in cui aveva ritenuto lecita l'operazione di vendita, avendo gli arbitri interpretato le direttive impartite dalla Cooperativa ai soci per la cessione dell'uva e fondato la loro decisione non già sul venir meno dell'obbligo di conferimento a seguito della cessazione del rapporto con la Sella & Mosca, ma sulla mancanza nel regolamento della



fattispecie astratta menzionata nella delibera.

Ha ritenuto infine non chiaramente espressa la censura formulata in riferimento all'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., avendo gli arbitri deciso una controversia rientrante nell'art. 32 dello statuto della Cooperativa.

4. Avverso la predetta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. I Dessole hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per difetto di motivazione, osservando che, nell'escludere la violazione del contraddittorio da parte degli arbitri, la Corte d'appello si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni del lodo arbitrale, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto infondata la censura sollevata da essa ricorrente. Premesso infatti che le questioni sollevate nel procedimento arbitrale avevano ad oggetto l'inapplicabilità del regolamento nei confronti degli attori, in quanto non approvato dagli stessi, e la violazione dell'obbligo di conferimento, nonché la legittimità del rifiuto degli attori di effettuarlo, in ragione del grave inadempimento della Cooperativa, sostiene che, a fronte di tali allegazioni, gli arbitri avevano deciso la controversia sulla base dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla vendita a terzi e di presentare la denuncia di produzione, in ordine ai quali non si era mai instaurato il contraddittorio. Aggiunge che, nell'escludere la contraddittorietà e illogicità del lodo, per avere accolto la domanda nonostante la ritenuta vincolatività delle norme regolamentari e per aver ritenuto lecita la vendita a terzi nonostante la mancanza dell'autorizzazione, la sentenza impugnata ha ommesso di prendere in esame le censure proposte da essa ricorrente, secondo cui l'obbligo di conferimento era derogabile soltanto previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non chiaramente espressa la censura di violazione dell'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., con cui era stata fatta



valere l'avvenuta pronuncia del lodo non già sul quesito sottoposto agli arbitri, avente ad oggetto la vincolatività del regolamento nei confronti degli attori, ma sulla non sanzionabilità del comportamento dagli stessi tenuto.

3. Il primo motivo, con cui si fa valere il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è infondato.

Nell'escludere la configurabilità del vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 9 cod. proc. civ., la Corte territoriale ha infatti fornito una risposta coerente e perfettamente comprensibile alla censura sollevata dalla ricorrente, rilevando che quest'ultima aveva lamentato l'omessa valutazione del mancato conferimento dell'uva, rimasto a suo dire incontestato, e osservando che gli arbitri si erano attenuti ai quesiti formulati dagli istanti, avendo deciso sui fatti da questi allegati a sostegno dell'illegittimità della sanzione loro inflitta, e in particolare sulla ricorrenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 16 del regolamento della Cooperativa.

Tale ragionamento risulta pienamente coerente con la natura del vizio lamentato e con l'oggetto del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale, nella ricostruzione costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della nullità del lodo per violazione del contraddittorio, è necessario che si sia verificata una concreta menomazione del diritto di difesa, da allegarsi specificamente e da accertarsi tenendo conto delle modalità di svolgimento del confronto tra le parti, avuto riguardo alle rispettive pretese (cfr. Cass., Sez. I, 7/09/2020, n. 18600; 27/12/2013, n. 28660; 6/11/2006, n. 23670). Il vizio in questione non può quindi ritenersi sussistente per il fatto che sia stata omessa la valutazione di un fatto emerso dal dibattito processuale, ancorché lo stesso possa essere considerato idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, occorrendo invece che alle parti sia stata negata la possibilità di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, nel rispetto della regola *audiatur et altera pars*, come accade, in particolare, nel caso in cui gli arbitri abbiano posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 27/09/2028, n. 23325), oppure quando non sia stata concessa alle stesse la possibilità di difendersi adeguatamente, esponendo i rispettivi assunti, esaminando le prove e le risultanze del processo,



presentando memorie e repliche e prendendo conoscenza in tempo utile delle istanze e richieste avverse (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2018, n. 8331; Cass., Sez. II, 26/05/2015, n. 10809).

Tale lesione non è stata nella specie in alcun modo dedotta, essendosi la ricorrente limitata, nell'affermare che gli arbitri avevano deciso su una questione mai prospettata dagli istanti, a sostenere che questi ultimi non avevano mai messo in discussione l'inadempimento dell'obbligo di conferimento, senza tuttavia considerare che gli istanti non avevano contestato soltanto l'efficacia del regolamento nei loro confronti, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per l'irrogazione della sanzione, tra i quali era compreso anche il predetto inadempimento, su cui essa stessa ha d'altronde insistito in sede d'impugnazione.

3.1. Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha escluso la contraddittorietà del lodo, peraltro impropriamente denunciata, dinanzi alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ., anziché ai sensi del n. 5 della medesima disposizione: com'è noto, infatti, il n. 11 dell'art. 829, primo comma, al pari del n. 4, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 23 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non prevede un'ipotesi corrispondente a quella di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riformulazione disposta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma si riferisce all'ipotesi in cui sia ravvisabile un contrasto tra le diverse parti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilievo soltanto nel caso in cui impedisca la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico sottostante alla decisione, traducendosi quindi nel difetto del requisito di cui all'art. 823, secondo comma, n. 5 cod. proc. civ., per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2021, n. 2747; Cass., Sez. VI, 12/01/2021, n. 291).

Ai fini del rigetto della predetta censura, la Corte territoriale ha osservato che, nell'escludere la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della sanzione, gli arbitri non avevano fondato la loro decisione sul venir meno



dell'obbligo di provvedere al conferimento dell'uva, a seguito della chiusura del rapporto commerciale con la Sella & Mosca, ma sulla mancanza, nell'art. 16 del regolamento della Cooperativa, di una fattispecie astratta corrispondente all'illecito contestato agli istanti, consistendo quest'ultimo nella vendita non autorizzata delle proprie uve a terzi, e la prima nella mancata consegna totale o parziale della produzione viticola dei fondi posseduti facenti parte del patrimonio viticolo della Cooperativa: tale affermazione non risultava affatto incompatibile, sotto il profilo logico, con il rigetto dell'altro motivo d'impugnazione della sanzione, costituito dall'inefficacia del regolamento nei confronti dei soci dissenzienti, trovando anzi giustificazione proprio nell'interpretazione della norma regolamentare, della quale gli arbitri avevano escluso l'applicabilità alla condotta tenuta dagli istanti.

Anche sotto tale profilo, non può dunque ritenersi configurabile un difetto di motivazione della sentenza impugnata, ai fini del quale, come più volte ribadito da questa Corte, non assume rilievo la mera insufficienza della stessa, ma occorre che le anomalie riscontrate si traducano nella mancanza dei requisiti minimi indispensabili perché possa ritenersi adempiuto l'obbligo di cui all'art. 111, sesto comma, Cost. ed all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ipotesi, questa, ritenuta configurabile soltanto in caso d'inesistenza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure di motivazione meramente apparente, o caratterizzata da un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, o ancora perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598).

4. E' invece inammissibile il secondo motivo, con cui si censura la ritenuta genericità del motivo d'impugnazione riflettente la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Benvero, come sostiene la ricorrente, richiamando un principio più volte ribadito da questa Corte, l'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che «ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato», va interpretato nel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il *thema decidendum* ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso: tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al



compromesso, vale anche con riguardo al caso in cui la *potestas iudicandi* sia conferita agli arbitri in base a una clausola compromissoria, e in tal caso il *thema decidendum* è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, la cui cognizione si estende peraltro, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante al fine di stabilire se e in quale misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata (cfr. Cass., Sez. I, 22/03/2013, n. 7282; 29/08/2003, n. 12694).

E' stato tuttavia precisato che, nel procedimento arbitrale, l'individuazione dell'effettivo contenuto dei quesiti posti dalle parti e l'apprezzamento della loro reale portata, postulando l'identificazione e la qualificazione dei beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (*petitum*), nonché degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (*causa petendi*), costituisce un'operazione rientrante nei compiti degli arbitri, il cui esito è sindacabile in sede d'impugnazione del lodo soltanto nei limiti del giudizio di legittimità, ovvero solo con riferimento alla motivazione adottata a sostegno del risultato ermeneutico cui sono pervenuti gli arbitri, quali giudici investiti del merito della controversia (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/2007, n. 10872). La parte che in sede d'impugnazione intenda far valere il vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere gli arbitri pronunciato oltre i limiti segnati dalle domande e dalle eccezioni formulate attraverso i quesiti sottoposti al loro esame, non può dunque limitarsi ad insistere sulla propria personale interpretazione degli stessi, contrappo-  
nendola a quella risultante dal lodo impugnato, ma ha l'onere d'individuare le lacune argomentative e le incongruenze del ragionamento seguito dagli arbitri, in modo tale da dimostrare l'irrazionalità e l'illogicità del significato dagli stessi attribuito ai predetti quesiti, e la conseguente esorbitanza della decisione dall'ambito delle questioni deferite al loro giudizio.

L'adempimento di tale onere è rimasto nella specie assolutamente dimostrato, essendosi la ricorrente limitata, nel contestare la genericità delle dell'impugnazione, ad insistere sulla nullità del lodo per ultrapetizione, sostenendo, anche in questa sede, che gli istanti non avevano contestato la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per l'irrogazione della sanzione, ma omettendo di riportare, a corredo del motivo di ricorso, non solo i quesiti



sottoposti agli arbitri, ma anche le parti salienti del lodo e le argomentazioni da essa svolte a sostegno dell'impugnazione, con la conseguenza che risulta impossibile verificare la correttezza dell'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine al difetto di specificità della censura mossa al lodo arbitrale.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei contro-ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 24/05/2023

Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale